



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Dipartimento per le attività  
culturali - Diac  
e, p.c. Alla Direzione generale biblioteche  
e diritto d'autore

**Oggetto:** “Ambito applicativo dell’art. 71 bis, comma 2 ter, lett. c), della legge 22 aprile 1941, n. 633” – Riscontro.

Con nota del 25 febbraio 2025, prot. n. 3693 del 12 febbraio 2025, il Dipartimento per le Attività culturali investiva questo Ufficio del quesito di cui all’oggetto, concernente la richiesta di chiarimenti interpretativi della locuzione “disabilità percettiva o di lettura” contenuta nell’articolo 71 bis, comma 2-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’Autore, di seguito LdA).

Preliminarmente, l’articolo 71-bis, introdotto dall’articolo 9, comma 1, D. lgs. 9 aprile 2003, n. 68, è volto a dare attuazione alla Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, che riconosce agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap.

Successivamente, l’articolo 71-bis è stato oggetto di ulteriori modifiche, disposte dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018” al fine di dare attuazione della Direttiva (UE) 2017/1564. Tale direttiva mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale, recependo quanto previsto nel Trattato di Marrakech<sup>1</sup>.

A tal fine, novellando l’art. 71-bis della LdA, con l’aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) sono state previste una serie di eccezioni al Diritto d’autore e ai diritti connessi.

In particolare, l’eccezione prevista al comma 2-bis, dispone che sono “*liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione a prestito di opere o di altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore e sui diritti ad esso connessi, [...] previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in “copie in formato accessibile”[...]*”. Tale norma trova applicazione in relazione a opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli

---

<sup>1</sup> Il Trattato di Marrakech, che ha imposto alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie, per gli utilizzi da parte delle categorie delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico.

Il comma 2-ter elenca i beneficiari dell'eccezione, tra i quali, alla lettera c), coloro “*con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità*”.

Ai fini della risoluzione del quesito posto, vertente su un'interpretazione estensiva della locuzione *de qua*, tale da potervi ricomprendere coloro che soffrono di qualsiasi disturbo dell'apprendimento, è bene specificare quanto segue.

In primo luogo, la normativa italiana distingue tra la nozione di disabilità e quella di disturbo dell'apprendimento. Infatti, sono da considerarsi disabili “*Coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri*”, mentre i disturbi dell'apprendimento, tra i quali si annoverano la dislessia, la discalculia, la disgrafia e la disortografia, vanno ricompresi nell'alveo dei BES (Bisogni educativi specifici). Tali disturbi sono classificati dal DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) tra i disturbi del neurosviluppo. A coloro cui viene riconosciuto un DSA, infatti, non si applicano le norme previste per la disabilità che individuano, ad esempio, il diritto al sostegno didattico e non didattico (legge n. 104/1992).

Ciò posto, un'interpretazione ancorata al dato letterale della locuzione, volta quindi all'esclusione di coloro che presentano disturbi dell'apprendimento tra i beneficiari che godono dell'eccezione, non sembra essere conforme né all'evoluzione scientifica sul tema, che rende queste definizioni *in re ipsa* soggette a costante aggiornamento ed evoluzione, né alla *ratio* che ha disposto la novella dell'articolo 71-bis.

Infatti, il *considerando 7* della Direttiva (UE) 2017/1564 precisa che fra le disabilità percettive o di lettura sono compresi “*la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento*” e, tenuto conto che le modifiche sono state introdotte al fine di dare attuazione alla Direttiva summenzionata e che il grado di evoluzione scientifica sul tema è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione, appare preferibile propendere per una interpretazione volta ad estendere l'ambito di applicazione dell'eccezione di cui al comma 2-bis, anche ai soggetti con disturbi dell'apprendimento.

Stante quanto appena affermato, sembra a maggior ragione condivisibile un approccio interpretativo meno formalistico, che possa tener conto delle evoluzioni della materia che interessano anche le definizioni *in fieri* dei soggetti beneficiari di cui trattasi. Del resto, quanto sopra esposto trova conferma anche al comma 7 dell'articolo 1 della legge 170/2010, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*” che con riferimento all'interpretazione delle definizioni stesse di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, afferma che bisogna tener conto “*dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia*”.

Volgendo lo sguardo alla normativa vigente in materia, a livello europeo e internazionale, si riscontra analogo approccio evolutivo e, appunto, inclusivo. Infatti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità contiene un esplicito riferimento al rapporto tra un la persona e l'ambiente e definisce lo stesso concetto di disabilità come un concetto in evoluzione.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
Cons. Donato LUCIANO